

La Cassazione ritorna sul tema delle modalità interruttive della prescrizione per l'illecito amministrativo dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001: tensioni interpretative tra natura penale ed amministrativa della responsabilità ex D. lgs. 231/2001 e perimetro di attuazione della legge delega.

di *Francesco Paolo Modugno*

NOTA A CASS., SEZ. IV, SENTENZA 12 LUGLIO 2019 (UD. 9 APRILE 2019), N. 30634
PRESIDENTE DOVERE, RELATORE NARDIN

Sommario. 1. Il caso oggetto della pronuncia di legittimità. – 2. La disciplina di riferimento. – 3. La questione di diritto sottoposta al vaglio della Suprema Corte. – 3.1. L'orientamento favorevole alla natura recettizia dell'atto di contestazione dell'illecito. – 3.2. L'orientamento contrario all'applicazione dei principi civilistici in materia di atti interruttivi, a cui aderisce la sentenza in commento. – 4. Conclusioni e spunti di riflessione.

1. Il caso oggetto della pronuncia di legittimità.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul tema dell'individuazione del momento della produzione degli effetti interruttivi della prescrizione nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001.

La questione affrontata dalla Cassazione, già oggetto di passate pronunce di legittimità e di merito, riguarda la corretta interpretazione che deve essere attribuita al disposto di cui all'art. 22, comma 2, del d.lgs. 231/2001, in punto di cause interruttive della prescrizione.

Nello specifico, l'interrogativo a cui fornisce risposta la sentenza in commento riguarda la natura recettizia (o in alternativa automatica, istantanea), quale atto interruttivo della prescrizione, della contestazione dell'illecito amministrativo nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 231/2001.

Il caso oggetto di esame da parte della Suprema Corte ha ad oggetto il ricorso *per saltum* da parte del Pubblico Ministero di Rimini avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, con la quale era stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'ente sottoposto all'accertamento della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 per intervenuta prescrizione.

In particolare, nella vicenda processuale *de quo*, all'emissione di un primo decreto di citazione in giudizio in data 14 febbraio 2013, per il quale era stata dichiarata la nullità della notifica, era poi seguita in data 27 maggio 2013 la rinnovazione della notifica all'ente, presso il domicilio eletto, senza che il medesimo atto fosse al contempo notificato al difensore d'ufficio della società.

Rilevata quindi l'omessa notifica al difensore d'ufficio da parte del Tribunale, il Pubblico Ministero provvedeva a portare a compimento la rituale notifica dell'atto di citazione diretta a giudizio soltanto nella data 19 novembre 2013. Essendosi il reato presupposto (art. 590 co. 2 e 3 c.p.) consumato in data 15 luglio 2009, il Giudice di prime cure rilevava che nel caso di specie "*il decreto di rinvio a giudizio*" fosse "*stato ritualmente notificato oltre*" il termine del quinquennio previsto *ex lege* e, aderendo all'orientamento che attribuisce valore recettizio all'atto di contestazione, dichiarava di conseguenza l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

A fronte di tale decisione, il Pubblico Ministero ricorreva per Cassazione adducendo come, pur considerata la natura civilistica dell'istituto della prescrizione dell'illecito amministrativo, la rituale notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'ente avvenuta il 27 maggio 2013 (vale a dire prima del decorso del termine quinquennale), pur in assenza della congiunta notifica al difensore, dovesse comunque ritenersi atto idoneo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 231/2001, ad instaurare utilmente il rapporto processuale con l'ente e a determinare, *ipso facto*, l'interruzione della prescrizione.

Come si vedrà *infra*, la pronuncia qui richiamata, nell'accogliere il ricorso del Pubblico Ministero, giunge ad affermare un principio di diritto che – a ben vedere – si discosta e va oltre rispetto alle stesse motivazioni addotte dall'Organo requirente a supporto del ricorso, aderendo ad un principio di diritto che desta, già ad una prima lettura, perplessità di ordine esegetico e di legittimità costituzionale.

2. La disciplina di riferimento.

Procedendo con ordine, pare utile ricordare come il tema abbia ad oggetto l'interpretazione dell'art. 22, d.lgs. 231/2001, il cui comma 1 recita: "*le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato*".

Il comma 2 della medesima disposizione prevede, poi, in punto di cause interruttive, che "*Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59*".

In tale ultimo caso (prescrive il comma 4 dell'art. 22) "*la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio*".

L'art. 59 sopra richiamato dispone a sua volta che "*quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale*", facendo espresso rinvio alle diverse forme di esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche disciplinate dal codice di procedura penale.

Ora, come può agevolmente dedursi dalla lettura delle disposizioni in commento, la disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo *ex* d.lgs. 231/2001 diverge in modo netto da quella prevista per le persone fisiche dal codice penale, tanto con riferimento al termine di prescrizione, quanto in materia di cause interruttive.

Tale disciplina, infatti, oltre a prevedere un termine unico di prescrizione (quinquennale) per ciascuna tipologia di illecito, risulta modellata, in relazione alle cause interruttive, non secondo i canoni della disciplina penalistica, bensì secondo la **matrice propria delle norme del codice civile, di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.**, e la corrispondente disciplina degli illeciti amministrativi di cui alla l. 689/1981.

In particolare, oltre a prevedere specifici atti interruttivi, diversi da quelli previsti per le persone fisiche dall'art. 160 c.p. e ritagliati sul procedimento amministrativo *ex*

d.lgs. 231/2001, la disciplina *de quo* non prevede – a differenza di quanto avviene per i reati – un termine massimo di durata della prescrizione, disponendo che allorché si verificano le condizioni di legge per l'interruzione della prescrizione, ciò determini la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione, senza termine finale insuscettibile di superamento.

La prescrizione, inoltre, nel caso di contestazione dell'illecito amministrativo viene sospesa (*recte*, interrotta) fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio¹.

Tale circostanza consegue, invero, ad una specifica valutazione del Legislatore delegante, il quale, in sede di approvazione della Legge Delega (l. 29 settembre 2000, n. 300), a cui è poi seguita l'emanazione del decreto legislativo 231/2001, ha disposto all'art. 11, lettera r), "*che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescriv[a]no decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione [sia] regolata dalle norme del codice civile*".

Tale scelta ha comportato, in sede di legislazione delegata, la necessità di attenersi ai binari tracciati dal Parlamento, determinando così una scrittura della disciplina in materia di prescrizione ricalcata sul modello di stampo civilistico.

Così recita, invero, sul punto la relazione ministeriale al decreto 231: "*L'articolo 22, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera r) dell'articolo 11, regola la prescrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. L'enunciato della delega replica in buona sostanza la disciplina contenuta nell'articolo 28 della legge n. 689 del 1981, salvo che per l'incipit, in cui è scomparso il riferimento al diritto alla riscossione delle somme dovute per la violazione, sostituito con il richiamo alle sanzioni amministrative a carico dell'ente. La scelta, invero, non pare delle più felici, visto che il rinvio ad una regolamentazione di stampo civilistico rischia di dilatare eccessivamente il tempo di prescrizione dell'illecito amministrativo dell'ente, potendo persino favorire deprecabili prassi dilatorie, specie nei casi in cui si proceda separatamente nei confronti dell'ente.*

Tuttavia, non sembra possibile effettuare interventi di ortodossia, che rischierebbero fatalmente di esporsi alla censura di essere in contrasto con la volontà del legislatore delegante".

Da notare – per quanto rileva in questa sede – come, nell'ottica del legislatore delegato, a fronte di una linea già tracciata dal Parlamento, da cui non è stato

¹ Si noti che tale diversità di disciplina ha destato, sin dall'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, rilevanti perplessità di ordine costituzionale, in termini di irragionevole disparità di trattamento tra persone fisiche e persone giuridiche, a fronte della notevole dilatazione del tempo necessario a prescrivere l'illecito amministrativo, da ritenersi, una volta effettuata la contestazione, pressoché imprescrittibile. Sul tema, la Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. VI, sent. n. 28299 del 10.11.2015, dep. 7.7.2016, *rv.* 267047-01), pur rilevando l'estremo rigore della disciplina *de quo*, ne ha sancito la piena legittimità costituzionale, in ragione della diversa natura dell'illecito amministrativo, da qualificarsi come *tertium genus*, rispetto agli illeciti penali (cfr. Cass., S.U., sent. n. 38343 del 18 settembre 2014), e del bilanciamento compiuto dal legislatore tra esigenze di ragionevole durata del processo (assicurate dal termine breve – quinquennale – di prescrizione) e l'interesse dello Stato a esercitare la pretesa punitiva nei confronti dell'ente. Sul punto, non potendo affrontare compiutamente il tema in questa sede, ci si permette di rinviare a BELTRANI S., *La prescrizione degli illeciti degli enti al vaglio della Cassazione*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2016, fasc. 4, p. 245 ss.; SCAROINA E., *La società al cospetto del tempo: il regime della prescrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato nel d.lg. n. 231 del 2001*, in *Cass. Pen.*, 2013, n. 5, p. 2108 ss.

possibile discostarsi, pena il rischio di censure di costituzionalità, la perplessità riguardasse i rischi di eccessiva dilatazione² – e delle conseguenti deprecabili prassi dilatorie – del tempo di prescrizione nei confronti dell'ente, stante la radicale diversità del regime interruttivo «23 l» rispetto a quello proprio delle persone fisiche.

3. La questione di diritto sottoposta al vaglio della Suprema Corte.

Così delineata la cornice normativa di riferimento, la questione interpretativa su cui si sofferma l'attenzione della Suprema Corte riguarda – come già anticipato – la definizione del momento in cui gli atti interruttivi della prescrizione, come disciplinati dal d.lgs. 231/2001, possano ritenersi produttivi dell'effetto interruttivo, determinando l'inizio del decorso di un nuovo termine quinquennale e, nel caso della contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 59 d.lgs. 231/2001, la sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio.

Nella prassi applicativa, l'attenzione è stata riposta esclusivamente su uno dei due atti identificati dal legislatore quali produttivi dell'effetto interruttivo, vale a dire **la contestazione dell'illecito amministrativo** nei confronti dell'ente, risultando invece inesplorato l'ambito applicativo dell'ulteriore causa di interruzione di cui all'art. 22, co. 2, d.lgs. 231/2001, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive.

Riguardo alla contestazione dell'illecito amministrativo, si sono sviluppati nel tempo due distinti orientamenti giurisprudenziali, di cui il primo volto a dare applicazione alla disciplina civilistica dell'interruzione della prescrizione anche con riferimento alla questione del momento produttivo dell'effetto interruttivo, sulla base della natura «recettizia» all'atto di contestazione.

A questo si è in seguito contrapposto un secondo orientamento, a cui ha aderito la sentenza in commento, teso ad estendere alla responsabilità amministrativa dell'ente la disciplina e i principi giurisprudenziali sviluppatasi con riferimento all'istituto della prescrizione del reato nei confronti delle persone fisiche, in base ai quali la mera emissione – finanche invalida ed in violazione di legge – dell'atto propulsivo dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, essendo manifestazione dell'interesse dello Stato all'accertamento del reato, legittima e giustifica *ipso facto* il prodursi dell'effetto interruttivo della prescrizione.

Il *punctum pruriens*, sottoposto al vaglio della Suprema Corte, è in sintesi il seguente: occorre stabilire, sulla base della disciplina di legge e della lettura sistematica dell'impianto normativo del d.lgs. 231/2001, quando e a quali condizioni l'illecito amministrativo possa dirsi «**contestato**» all'ente, così da determinare validamente l'effetto interruttivo (e, al contempo, sospensivo *sine die* o quasi) della prescrizione ex art. 22, d.lgs. 231/2001.

A ben vedere, la sentenza in commento dimostra di avere piena conoscenza di entrambi gli orientamenti sviluppatasi in materia, facendone espressa menzione, e giungendo ad affrontarne, nel corpo motivazionale, l'essenza argomentativa sottostante.

² Parla di “*sostanziale imprescrittibilità dell'illecito amministrativo dipendente da reato*” LECIS U., Art. 22 – commento, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, (a cura di LEVIS M. – PERINI A.), Bologna, 2014, pag. 425.

3.1. L'orientamento favorevole alla natura recettizia dell'atto di contestazione dell'illecito.

Come anticipato, l'orientamento più risalente valorizza il disposto letterale della legge delega in materia di responsabilità amministrativa dell'ente (l. 300/2000), ove all'articolo 11, lett. r) si afferma che *“l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”* e conferisce valenza «recettizia», ai fini interruttivi, all'atto di contestazione dell'illecito.

Tale orientamento trova espressione – come ricorda la sentenza in commento – in una pronuncia della Corte di Legittimità (Cass., sez. VI, sent. n. 18257 del 12/02/2015 – dep. 30/04/2015, imp. PM in proc. Buonamico e altri, *rv.* 263171), che ritiene conformi alle prescrizioni della legge delega *“le disposizioni del decreto legislativo”*, che disciplinano *“la prescrizione in modo diverso rispetto alla prescrizione penale”*.

È, invero, principio condiviso anche da altre pronunce della Suprema Corte quello secondo cui la disciplina della prescrizione prevista dal d.lgs. 231/2001 per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche risulta *“profondamente diversa da quella contenuta nell'art. 157 c.p. e segg., non solo per il termine di prescrizione, che viene individuato invariabilmente in cinque anni dalla data di commissione del reato, ma soprattutto per la regolamentazione delle cause interruttive – richiesta di applicazione di misure cautelari e contestazione dell'illecito amministrativo –, che determinano l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione [...]”*³.

Su tali basi, osserva la Cassazione nel caso Buonamico che non vi possa essere *“dubbio, in quanto espressamente previsto, che nella disciplina dell'interruzione della prescrizione del diritto civile (art. 2943 cc), l'effetto di interruzione si ott[enga] con la portata a conoscenza dell'atto nei confronti del debitore, in particolare con la notifica degli atti processuali; del resto la ragione è che, in quel caso, l'atto introduttivo rappresenta la richiesta al debitore che non può che decorrere dalla effettiva conoscenza, mentre, nel processo penale, la prescrizione rileva in quanto mancato esercizio dell'azione penale, tenendosi perciò conto del compimento delle attività relative, ovvero dell'emissione del provvedimento, e non della notifica”*

Aggiunge, poi, la Suprema Corte nel caso in esame che *“se non vi fosse ottemperanza alla previsione della applicabilità della disciplina del codice civile scatterebbero le conseguenze della contrarietà alla legge delega”*.

Nel richiamare la menzionata pronuncia, la sentenza in commento giunge ad attribuire alla stessa carattere minoritario (si parla, nello specifico, di pronuncia “isolata”), contrapponendo a questa la diversa interpretazione fatta propria dalla Corte di Cassazione in un altro, recente, caso⁴, a cui poi – come si vedrà *infra* – finisce per allinearsi il Supremo Collegio.

L'orientamento a favore della lettura *civilistica* della normativa in questione non pare, tuttavia, potersi ritenere «isolato».

Il principio di diritto fatto proprio dalla sentenza Buonamico è stato, invero, condiviso anche da altra pronuncia della Corte di Legittimità che, pur attraverso *obiter dictum*, ha riconosciuto a pieno titolo la natura recettizia dell'atto di contestazione.

³ Cass., sez. II, sent. n. 27978 del 26 marzo 2014 – dep. 27 giugno 2014.

⁴ Cass., sez. II, sent. n. 41012 del 20/06/2018, *rv.* 274083-04.

Si veda, al riguardo, la pronuncia della Cassazione sul caso Citibank⁵, in tema di responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001, laddove si è osservato che *“se è vero che l'illecito amministrativo si prescrive in cinque anni dalla commissione del reato, è anche vero che si devono applicare le cause interruttive del codice civile e pertanto la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento (art. 2945 c.c. Per un caso analogo si veda Sez. 4, n. 9090 del 05/04/2000, Lefemine, Rv. 217126)”*.

Proseguiva, poi, la Corte rilevando come *“a norma degli artt. 2943 e 2945 c.c., la prescrizione è interrotta dall'atto col quale si inizia un giudizio ed essa pertanto non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo; ne consegue che, in applicazione analogica di tale principio, allorché la connessione con reati attribuisce al giudice penale la cognizione di un'infrazione amministrativa, il processo che venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 e art. 24, comma 2, interrompe la prescrizione dell'illecito punito con sanzione amministrativa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale”*.

Il predetto orientamento ha trovato applicazione anche in diverse pronunce di merito⁶ che hanno parimenti riconosciuto il carattere recettizio della contestazione ex art. 59, d.lgs. 231/2001, nonché ha ottenuto pieno riconoscimento da parte della dottrina largamente maggioritaria⁷.

⁵ Cass., sez. V, sent. n. 20060 del 4.4.2013, dep. 09.05.2013. Sulla radicale differenza esistente tra il regime di prescrizione delle persone fisiche e quello previsto dal d.lgs. 231/2001 si veda anche la già citata Cass., sez. II, sent. n. 27978 del 26 marzo 2014 – dep. 27 giugno 2014.

⁶ Trib. Brescia, sez. II penale, sent. n. 692 del 20/02/2015, in *Diritto penale contemporaneo*. Negli stessi termini, Gup. Trib. Voghera, 16 gennaio – 10 agosto 2010, in CORSO S. M., *Codice della responsabilità «da reato» degli enti annotato con la Giurisprudenza*, Torino, 2012, p. 308: *“La contestazione dell'illecito amministrativo all'ente (art. 59 d.lgs. n. 231/2001) è atto ricettizio, che – quindi – produce i suoi effetti dal momento in cui l'ente destinatario ne abbia giuridica conoscenza. Ciò è conforme alla nozione di “contestazione”, quale emerge da svariate norme del codice di procedura penale. Ne consegue che la prescrizione non è interrotta (art. 22 d.lgs. n. 231/2001) dalla mera emissione del provvedimento di contestazione dell'illecito amministrativo all'ente e i termini prescrizionali continuano a decorrere fino alla avvenuta notifica all'ente del provvedimento stesso”*. V. anche Trib. Bari, sez. II penale, ord. 20 febbraio 2012, in rivista231.it: *“La disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo è, quindi, diversa e autonoma rispetto a quella della prescrizione del reato e – si è osservato in dottrina – è essenzialmente modellata sul tipo della prescrizione dettata in ambito civilistico dagli artt. 2943 e ss. c.c. e di quella prevista in materia di sanzioni amministrative dall'art. 28 della legge n. 689/1981”*, sicchè a fondamento della stessa *“si pone essenzialmente un'esigenza di certezza del diritto, da intendersi nel senso che l'inerzia dello Stato, protratta per un determinato lasso di tempo, rende inesigibile l'applicazione della sanzione amministrativa”*.

⁷ Cfr, al riguardo, FERRAJOLI L., *Prescrizione dei reati e illeciti 231*, in *Accertamento e contenzioso*, 2016, n. 22; CERESA-GASTALDO M., *Il “processo alle società” nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino 2002, p. 69; GARUTI G., *Contestazione dell'illecito amministrativo e udienza preliminare*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, fasc. 3, p. 11. In termini critici, DI GERONIMO P., *L'illecito dell'ente non si prescrive «quasi» mai: la Cassazione interviene sul regime dell'interruzione della prescrizione*, in *Resp. amm. proc. enti*, 2016, fasc. 1, p. 255 ss.

Va ricordata, sul tema, una pronuncia del Tribunale di Brescia⁸, che nell'affermare la natura civilistica della disciplina in punto di prescrizione, valorizzava in particolare il dato letterale della disposizione di legge, osservando come *“l'utilizzo del verbo 'contesta' rimanda necessariamente all'emissione di un atto, il cui contenuto (l'enunciazione del fatto appunto), deve essere portato a conoscenza del destinatario”*.

Osserva, inoltre, il Tribunale come l'attività di contestazione non sia *“prevista ai fini dell'interruzione della prescrizione dei fatti di reato, con riguardo al cui istituto (art. 160 c.p.) il Legislatore, lungi dall'utilizzare espressioni indicative di una comunicazione tra mittente e destinatario (quali la voce verbale “contesta” o altre eventualmente analoghe), si limita ad elencare in modo statico specifici atti processuali, la cui efficacia interruttiva è subordinata alla mera emissione”*.

È in quest'ottica, pertanto, che deve leggersi – ad avviso del Giudice di prime cure – la disposizione di cui all'art. 22, d.lgs. 231/2001, laddove dispone che il decorso della prescrizione debba ritenersi **interrotto** a seguito della **«contestazione»** dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59 del d.lgs. 231/2001.

Osservava, infine, il Tribunale – in modo coerente con quanto statuito dalla Suprema Corte nel caso Buonamico – che tale conclusione trova *“conforto anche nella lettura sistematica delle norme”*.

La natura **recettizia** dell'atto di **contestazione** ex d.lgs. 231/2001 risulta, infatti, coerente – nell'interpretazione data dal Tribunale – con la matrice civilistica della disciplina della prescrizione prevista secondo la Legge Delega n. 300/2000 e risulta parimenti conforme alla corrispondente disciplina prevista dalla l. 689/1981 per gli illeciti amministrativi, ove si ritiene che la prescrizione possa ritenersi interrotta, ai sensi dell'art. 28⁹ della medesima legge, solo laddove il processo *“venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma legge n. 689/1981”*¹⁰.

3.2. L'orientamento contrario all'applicazione dei principi civilistici in materia di atti interruttivi, a cui aderisce la sentenza in commento.

Il contrario orientamento, fatto proprio dalla sentenza qui in esame, si oppone all'estensione della disciplina civilistica in materia di *interruzione della prescrizione* anche alla tematica degli *atti interruttivi*, ritendendo che più correttamente debba

⁸ Trib. Brescia, sez. II penale, sent. n. 692 del 20/02/2015, in *Diritto penale contemporaneo*; V. anche SANTANGELO L., *L'interruzione della prescrizione nel processo a carico dell'ente a norma del d.lgs. 231/2001: rileva la data della notifica – e non del mero deposito – della contestazione dell'illecito amministrativo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 27 aprile 2015; ⁹ **Art. 28** – Prescrizione (l. 689/1981).

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

¹⁰ Così Cass., sez. IV, sent. n. 9090 del 05/04/2000, *rv.* 217126. Si veda anche Cass, sez. IV, sent. n. 10649 del 5.7.2012, richiamata dalla sentenza del Tribunale di Brescia in punto di applicazione dei principi civilistici nell'ambito della disciplina degli illeciti amministrativi connessi ad un reato, ai sensi della l. 689 del 1981 – *sub specie* di sanzione amministrativa accessoria applicabile della sospensione della patente di guida in relazione ad un caso di violazione delle disposizioni dell'art. 189 CdS: *“il processo che venga iniziato a seguito di rapporto regolarmente notificato all'interessato ex l. n. 689 del 1981, art. 14 e art. 24, comma 2, produce l'effetto di interrompere la prescrizione anche dell'illecito punito con la sanzione amministrativa, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale”*.

trovare applicazione la normativa (e la correlata elaborazione giurisprudenziale) riferita all'istituto della prescrizione per i reati commessi dalle persone fisiche.

Non convince, ad avviso della Cassazione, il richiamo – fatto proprio dall'opposto orientamento – alla lettera della legge delega in materia di responsabilità amministrativa dell'ente.

Osserva, sul punto, la sentenza in commento che, in assenza di una “*esplicita attuazione*” della legge delega sul punto, “*il rinvio alla lettera r) dell'art. 11 della legge delega n. 300/2000 alle norme del codice civile [...]*” andrebbe più correttamente “*inteso facendo riferimento al regime previsto dall'art. 2945, comma 2[^], cod. civ., nel senso che una volta interrotta la prescrizione, con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, essa 'non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio'. Il che nulla ha a che fare con il momento della produzione degli effetti dell'atto interruttivo, ma solo con il contenuto di quegli effetti, rispetto ai quali, diversamente da quanto previsto per la prescrizione del reato con l'art. 160 cod. pen., l'interruzione impedisce la decorrenza del termine prescrizionale fino a che il giudizio non sia terminato*”.

Detto altrimenti, la posizione espressa dal Supremo Collegio intende scindere, nella materia in questione, la tematica generale dell'*interruzione della prescrizione*, intesa in termini sostanziali, rispetto alla quale insuperabile si ritiene il richiamo effettuato dalla legge delega all'art. 11, lettera r), dall'aspetto ulteriore degli *atti interruttivi*, per i quali invece – in assenza di un esplicito riferimento normativo – dovrebbero trovare applicazione le diverse disposizioni inerenti alla prescrizione del reato per le persone fisiche.

A tal fine, il Supremo Collegio ritiene risolutivo il rinvio compiuto dall'art. 59 d.lgs. 231/2001 “*all'art. 405, comma 1, cod. proc. pen., che individua fra gli atti di contestazione dell'illecito la richiesta di rinvio a giudizio, ovvero sia un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti*”.

In questo senso, la sentenza in commento fa propri gli argomenti spesi dall'unico effettivo precedente conforme in materia¹¹ (sentenza «Cirone e altri»), secondo cui “*il richiamo che la legge delega effettua alle norme del codice civile non consente infatti di trasformare la richiesta di rinvio a giudizio in un atto recettizio, in assenza di ogni indicazione normativa al riguardo; del pari non è consentito interpolare la norma riconducendo, come proposto dal ricorrente, l'effetto interruttivo alla notifica dell'avviso dell'udienza, ovvero ad un atto a cui la legge non riconosce tale effetto*”.

¹¹ Cass., sez. II, sent. n. 41012 del 20.06.2018, *rv. 274083-04*. Si osserva, al riguardo, che tanto la sentenza in commento quanto la precedente conforme del 2018 richiamano nel *corpus* motivazionale, quali ulteriori precedenti conformi, altre due sentenze della Suprema Corte (Cass., sez. V, sent. n. 50102 del 22.09.2015, *rv. 265588*; Cass., sez. II, sent. n. 10822 del 15.12.2011, *rv. 256705*), considerate in linea con i principi di diritto espressi nel caso di specie. Un'attenta lettura dei due precedenti richiamati mostra, tuttavia, come in nessuno dei due casi il Supremo Collegio giunga ad analizzare, in concreto, la tematica in rilievo. Peraltro, se per la sentenza del 2015, il caso in esame, per come articolato (trattandosi di un caso di nullità della notifica degli atti introduttivi del giudizio, a cui non segue declaratoria di prescrizione dell'illecito), può far intendere una implicita adesione all'orientamento qui richiamato, pur in assenza di motivazione sul punto, per quanto riguarda il caso al vaglio della Corte nel 2011 né la motivazione né il caso in esame consentono di trarre conclusioni sull'orientamento espresso dal Supremo Collegio in quella circostanza.

Su tali basi, la sentenza in commento ritiene di condividere il predetto orientamento, osservando come *“anche nell’ipotesi di c.d. reato degli enti, infatti, l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione”*.

Una volta ritenuta applicabile agli enti la disciplina sugli atti interruttivi propria delle persone fisiche, diviene pressoché automatica, ad avviso del Supremo Collegio, l’estensione della giurisprudenza elaborata con riferimento all’efficacia interruttiva di atti dichiarati nulli.

Il Supremo Collegio fa propria, infatti, la risalente giurisprudenza, sviluppatasi con riferimento alla tematica della prescrizione del reato per le persone fisiche quando ancora la normativa *ex d.lgs. 231/2001* non era ancora venuta ad esistenza, secondo cui la capacità interruttiva debba essere *“riconosciuta anche agli atti processualmente nulli”*, in quanto aventi valore oggettivo, *“denotando la persistenza nello Stato dell’interesse punitivo (Cass., sez. 5, n. 1387 del 09/12/1998 – dep. 02/02/1999, PM in proc. Verzelletti B ed altri, Rv. 212435)”*¹².

Conclude, poi, la pronuncia in esame osservando come la scelta legislativa di fare riferimento alla disciplina civilistica, in punto di interruzione della prescrizione, anziché alle previsioni del codice di procedura penale non sia suscettibile di alcuna censura di irragionevolezza, rispondendo tale scelta alla volontà di bilanciare la libertà dell’azione imprenditoriale con il limite costituzionale dell’interesse generale, come *“espresso dall’art. 41 Cost., il quale non può declinare di fronte al vantaggio dell’attività d’impresa. Siffatta prevalenza determina la necessità del ricorso ad una normativa – quella civilistica appunto – che renda indifferente il tempo del processo all’irrogazione della sanzione, al fine di non stravolgere priorità collettive, costituzionalmente garantite”*.

4. Conclusioni e spunti di riflessione.

L’analisi del panorama giurisprudenziale e dottrinale sul tema in rilievo ha consentito di evidenziare, in primo luogo, l’esistenza di contrapposti orientamenti, di cui il primo e più risalente che ha trovato molteplice riscontro tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto nelle giurisdizioni inferiori e in dottrina, a cui si oppone un più recente orientamento, sviluppatosi – in concreto – a partire dalla sentenza «Cirone e altri» della seconda sezione del 2018, ripreso e fatto proprio da ultimo dalla sentenza in commento.

La contrapposizione tra i due orientamenti denota, secondo una riflessione di carattere più generale, il permanere della tensione, ancora non risolta in termini conclusivi, tra concezione *penalistica* della responsabilità amministrativa degli enti, volta ad una marcata sovrapposizione dogmatica e concettuale tra gli aspetti sostanziali e processuali dell’illecito penale e di quello ascrivibile all’ente, e concezione di carattere più marcatamente *amministrativo*, orientata a tenere distinti, pur con inevitabili punti di contatto, i caratteri sostanziali dell’illecito dell’ente da quello proprio delle persone fisiche.

¹² Cfr. Cass., sez. II, sent. n. 41012 del 20.06.2018, *rv. 274083-04*

Tensione che, pur a fronte di una presa di posizione piuttosto significativa della Suprema Corte¹³ in favore del c.d. *tertium genus*¹⁴, continua ad esprimersi in giurisprudenza anche con riferimento ad altri istituti di particolare rilievo, come ad esempio la questione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ex d.lgs. 231/2001, che nonostante l'elaborazione della Cassazione ha visto di recente una corte di merito pronunciarsi per l'ammissibilità della stessa¹⁵, sulla base di una motivazione che, pur rifacendosi alla nozione elaborata dalle SS.UU. Thyssenkrupp, contiene evidenti echi di matrice penalistica in virtù della stretta connessione tra illecito penale e responsabilità dell'ente.

Ciò sembra emergere anche dall'analisi della sentenza in commento, basti considerare che la stessa parla – non a caso – di “*reato degli enti*” e giunge ad estendere *tout court* la disciplina in materia degli atti interruttivi propria delle persone fisiche, in virtù di una pretesa comunanza di *ratio* tra gli istituti, data dall'esigenza di porre l'interruzione della prescrizione a presidio della pretesa punitiva dello Stato, a prescindere dalla conoscenza dell'atto da parte dell'ente e dall'instaurazione di un valido rapporto processuale con l'ente considerato.

La tematica risulta di particolare interesse posto che l'istituto della prescrizione ha spesso rappresentato, nell'elaborazione dottrinale¹⁶, una delle principali cartine al tornasole su cui modellare la tesi della natura giuridica quantomeno *ibrida*, se non proprio radicalmente *amministrativa*, dell'illecito dell'ente, a fronte dell'inegabile richiamo all'archetipo di matrice civilistica dell'istituto.

Sembra quindi destare perplessità, ad un'analisi più approfondita della questione, l'opzione giurisprudenziale qui in commento, che pretende di coniugare all'interno della disciplina dell'art. 22 d.lgs. 231/2001, in assenza di un vero e proprio appiglio normativo, aspetti civilistici e penalistici dell'istituto della prescrizione, dando vita ad un ibrido di assai difficile classificazione, modellato su schemi non penalistici e assai più tipici degli illeciti civili e amministrativi (di cui alla l. 689/1981), salvo che per quanto riguarda il tema degli atti interruttivi, essi solo da ricondursi, ad avviso del Supremo Collegio, alla disciplina dei reati delle persone fisiche.

Un simile ibrido, connotato da inserti penalistici entro un istituto modellato sul paradigma – radicalmente diverso – della prescrizione del codice civile, pare

¹³ Cfr. Cass., SS.UU., sent. N. 38343/2014, *rv.* 261112, in relazione al noto caso Thyssenkrupp; si vedano anche Cass., sez. VI, sent. n. 36083/2009 e Cass., sez. VI, sent. n. 27735/2010.

¹⁴ Non essendo questa l'occasione per poter affrontare compiutamente la tematica richiamata, meritevole di ben maggiore riflessione, nella sconfinata letteratura in materia si rimanda a PALIERO C.E., *Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi*, in AA.VV., *D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, in *Soc.*, 2011, n. spec., p. 5 ss.; PADOVANI T., *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche*, in DE FRANCESCO G. (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”*, Torino, 2004, pag. 14.

¹⁵ SIA CONSENTITO IL RICHIAMO A BELLONI D., *LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001: UN COMMENTO ALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TRANI NEL PROCESSO SUL DISASTRO FERROVIARIO ANDRIA-CORATO*, in GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2019, 7-8.

¹⁶ Cfr. LECIS U., *Art. 22, cit.*, pag. 424; DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO C.F. – PADOVANI T. – PAGLIARO A., *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, pag. 320.

difficilmente conciliabile con considerazioni di carattere sistematico e di coerenza interna ed esterna del dettato normativo di cui all'art. 22, d.lgs. 231/2001.

Tenuto conto che inevitabilmente il legislatore delegato non avrebbe potuto compiere un rinvio *tout court* alla disciplina civilistica in materia di atti interruttivi, non trovando gli stessi automatico parallelismo in materia 231, la scelta compiuta all'interno dei confini conferiti al tema dalla legge delega appare, tuttavia, assai più coerente con un archetipo amministrativo / civilistico, piuttosto che con quello del codice penale.

Basti pensare che la legge delega (“*l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile*”) mutua in modo letterale il disposto dell'art. 28 della l. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative. Sanzioni per le quali, come visto *supra*, la giurisprudenza penale e civile ha riconosciuto in modo unanime il carattere recettizio dell'atto di contestazione.

Anche il richiamo normativo all'art. 405 c.p.p., valorizzato dalla sentenza in commento per affermare il carattere *penalistico* della disciplina degli atti interruttivi, pare frutto di una lettura estensiva della disciplina dell'art. 22, d.lgs. 231/2001, non pienamente suffragata dal tenore letterale delle disposizioni in rilievo.

In tal senso, oltre alla scelta – che non pare potersi ritenere casuale – del legislatore delegato di fare uso del termine *contesta / contestazione*, caratterizzato da una innegabile valenza semantica di tipo comunicativo e recettizio,¹⁷ non presente nella corrispondente disciplina della prescrizione in materia penale, lo stesso rinvio compiuto dall'art. 59 d.lgs. 231/2001 all'art 405 c.p.p., assunto dalla sentenza in commento quale aspetto determinante nella valutazione *de quo*, non pare risolutivo. In primo luogo, poiché il rinvio non è compiuto *tout court* agli atti di esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche, bensì – secondo il parallelismo procedurale, e non sostanziale, che permea il d.lgs. 231/2001 – alle forme tipiche attribuite dalla legge al Pubblico Ministero, *dominus* anche della materia amministrativa nei confronti dell'ente, rispetto alle quali la *contestazione* dell'illecito amministrativo, regolata dall'art. 59 quale atto autonomo di esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ente, è solamente *contenuta in uno degli atti indicati dall'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale*, ciò a rimarcare la differenza tipologica tra gli stessi, pur se abbinati – incidentalmente, ma non necessariamente – all'interno del medesimo atto formale.

A ciò va poi aggiunto che la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione in ambito penale non è affatto fondata sul disposto dell'art. 405 c.p.p., il quale – come noto – disciplina esclusivamente le forme di esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, bensì va rinvenuta all'interno degli artt. 160 e 161 del codice penale, che identificano – senza peraltro fare mai uso del termine *contesta* – gli atti alla cui emissione ricollegare l'effetto interruttivo della prescrizione per i reati.

Orbene, questi ultimi articoli non sono mai oggetto di espresso rinvio da parte del Legislatore 231, né può farsi uso della clausola generale di cui all'art. 34, d.lgs. 231/2001, che richiama esclusivamente, in quanto compatibili, *le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271* (norme transitorie del c.p.p.).

¹⁷ Vocabolario Treccani, voce **contestare**: “v. tr. [dal lat. *contestari* «chiamare in testimonio; intentare un processo con la citazione dei testimoni», der. di *testis* «testimone», col pref. *con-*] (io *contèsto*, ecc.). – 1. Nel linguaggio giur., comunicare all'imputato, da parte dell'autorità giudiziaria, che un fatto costituente reato è a lui attribuito; estens., c. una *contravvenzione, notificarla*”.

Da ultimo, parimenti problematica appare la compatibilità dell'interpretazione fatta propria dalla sentenza in commento con i limiti costituzionali dell'art. 76 Cost, in tema di legislazione delegata¹⁸.

Laddove, infatti, si riconosce – e su questo non paiono esservi contestazioni – che la legge delega in materia 231 sancisce l'applicazione all'istituto della prescrizione della disciplina in materia di interruzione prevista dal codice civile (ovvero la Sezione III, Libro VI, Titolo V, Capo I, art. 2943 – 2945 c.c.), le conseguenze ammissibili di tale premessa paiono essere soltanto due.

O si ritiene che il legislatore delegato – in assenza, come osserva la sentenza in commento, di una “*esplicita attuazione*” – si sia discostato dalle indicazioni della legge delega e abbia modellato la disciplina *de quo* secondo i canoni del codice penale, in assenza di richiamo normativo e individuando l'atto interruttivo nella mera emissione della contestazione. E ciò non potrebbe che determinare la necessità di un incidente di legittimità costituzionale della disciplina in oggetto per violazione della legge delega.

Ovvero, in alternativa, si conclude che una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in commento imponga l'estensione della disciplina civilistica – nonché dell'analoga in tema di sanzioni amministrative *ex l. 689/1981* – anche all'aspetto degli atti interruttivi della prescrizione, richiedendo che l'atto avente efficacia interruttiva, *sub specie*, della contestazione dell'illecito amministrativo *ex d.lgs. 231/2001* sia portata a conoscenza, in modo conforme a legge, alla persona giuridica destinataria della notifica entro lo spirare del quinquennio dalla data di consumazione del reato, pena l'estinzione dell'illecito per prescrizione.

¹⁸ Rileva profili problematici anche SANTORIELLO C., *Note minime in tema di prescrizione della responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2018, 10.